Obiezione: " cosa fanno gli altri paesi …"

Gli altri paesi sono come noi e non ce l'hanno

- La situazione è variegata per quanto riguarda il reato di Omicidio stradale
- Il reato specifico è previsto in gran parte degli Stati Uniti
- In Europa è previsto dal 1988 in UK e più recentemente previsto Olanda e Norvegia
- In discussione in altri paesi

D700 / Road Traffic Act 1988 - causing death by careless driving - drink / drugs

MODE OF TRIAL AND PENALTY

Indictment: maximum 14 years imprisonment and/or fine
Obligatory disqualification
Obligatory endorsement - licence endorsed three to eleven penalty points

POWERS OF ARREST

Arrest without warrant

SOURCE(S)

Road Traffic Act 1988

Esistono diversi esempi in altre legislazioni

Associazione Lorenzo Guarnieri

Obiezione: " non serve a limitare la violenza …"

Non è una forma di prevenzione efficace, sono altre le cose che servono per migliorare la sicurezza stradale

2009

	Road deaths	Population	Road deaths per million population
Sweden	358	9,256,347	39
UK	*2,528***	61,179,256[1]	41
Israel	315	7,546,100	42
The Netherlands	720	16,485,787	44
Norway	212	4,799,252	44
Switzerland	349	7,701,856	45
Germany	*4,154**	82,002,356	51
Malta	21	413,609	51
Finland	*281**	5,326,314	53
Ireland	*241**	4,450,014	54
Denmark	303	5,511,451	55
Spain	*2,668**	45,828,172	58
France	*4,262**	64,350,759	66
Italy	*4,050**	60,045,068	67

- Premesso che la funzione di una pena non è solo preventiva ma deve essere anche "retributiva" e "educativa". Oggi al reato corrisponde "nessuna pena" (chi uccide non si fa un giorno di carcere) per cui l'assenza di pena non ha nessuna funzione.
- I paesi con legislazioni più severe sono quelli a più bassa mortalità (in UK, paese simile a noi muoiono metà persone)

Associazione Lorenzo Guarnieri

Per diminuire la violenza stradale non è l'unica cosa da fare ma è sicuramente fra le prime cose da fare

Cosa pensano i cittadini …

Raggiunte 50.000 firme dal 1 giugno 2011 al 30 novembre 2011 per una proposta di legge popolare

58.755 firme ad oggi

Associazione Lorenzo Guarnieri

Cosa pensano i cittadini …

- ACAT Lucca (Associazione dei Club Alcologici Territoriali) - acatlucca@alice.it
- AICAT (Associazione Italiana dei Club Alcologici Territoriali) - www.aicat.net
- ACAT Sesto Fiorentino Campi Bisenzio Peretola - a.catsesto@gmail.com
- ACI Milano - www.acimi.it
- Alla conquista della vita - Associazione Culturale No Profit per le Vittime della strada - www.allaconquistadellavita.org
- Amare Ravenna - www.amareravenna.it
- ANCI Toscana - www.ancitoscana.it
- ARCAT Toscana (Associazione Regionale dei Club Alcologici Territorisli della Toscana) - www.arcattoscana.it
- A.G.U.V.S. www.giustiziavittimestrada.org
- Associazione "Circolando-L'educazione si fa strada"- www.facebook.com/circolando.acquaviva
- Associazione Città Ciclabile Onlus - Firenze www.firenzecittaciclabile.org
- Associazione Club Alcologici Territoriali Versilia - www.acatversilia.org
- Associazione contro gli assassini alla guida - Palermo - www.giustiziaperlestrade.it
- Associazione Culturale Intesa San Martino - Parma www.intesasanmartino.it
- Associazione Culturale Rosso Blu, Ponsacco - www.associazioneculturalerossoblu.blogspot.com
- Associazione Gianmarco D'Angelo - Palermo www.associazionegianmarcodangelo.it
- Associazione Italiana dei Club degli Alcolisti in Trattamento www.aicat.net
- Associazione l'Albero di Serena - www.laiberodiserena.blogspot.com
- Associazione Nazionale Famiglie Numerose www.famiglienumerose.org
- Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Sezione Prov.le di Pistoia - www.anvvf.it/pistoia
- Associazione Famiglie Trentine per il Volontariato e la Solidarietà - Trento www.famiglietrentine.tn.it
- Associazione Protezione Animali e Natura - Catania - pan.animalienatura
- Associazione Quellattimoinaspettato - Trentino Alto Adige - www.quellattimoinaspettato.it
- Associazione Il sorriso di Claudio www.ilsorrisodiclaudio.it
- Associazione Italiana Pazienti con Apnee del Sonno - www.sleepapnea-online.it
- Associaizone La Strada per Amica - Campi Bisenzio (FI) www.unaretepermonmorire.org
- Associazione La Strada - Varese www.associazionelastrada.com
- Basta Sangue Sulle Strade - www.bastasanguesullestrade.org
- Borgo Dora - I residenti di Torino www.bdtorino.it

- Codacons Toscana (Coordimento di Associazioni a Tutela dell'Ambiente e dei Diritti di Utenti e Consumatori) - www.codacons.it
- Circolo Culturale Nonsoloarte - www.nonsoloarte.org
- Circolo Culturale Sandro Pertini - Elba www.circolopertinielba.org
- Comitato Motociclisti Amici del Bracco - comitatomotociclistiamicidelbracco@hotmail.it
- Comitato "Vivere meglio la città" Melegnano (MI) - viverelacitta@gmail.it
- Comitato "Non la bevo ..." Versilia - www.nonlabevo.org
- Comitato Roma Utenti - facebook.com/romautenti
- Comune di Alessandria - www.comune.alessandria.it
- Comune di Borgo San Lorenzo - www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it
- Comune di Catanzaro - www.comunecatanzaro.it
- Comune di Cisterna di Latina - www.comune.cisterna-di-latina.latina.it
- Comune di Granaglione - www.comune.granaglione.bo.it
- Comune di Parma, Assessorato alla sicurezza urbana - fecci@comune.parma
- Comune di Ravenna - www.comune.ra.it/
- Comune di Sesto Fiorentino - www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/
- Comune di Val della torre (Torino) - www.valdellatorre.gov.it
- Fede per la Vita www.fedeperlavita.it
- Firenze in bici Onlus - www.firenzeinbici.net
- Fondazione Dottor Paolo Venezia piero.venezia@virgilio.it
- FoxPol Lombardia - Associazione di Polizia Locale www.foxpol.it
- Fratellanza Militare di Firenze - www.fratellanzamilitare.com
- Gruppo Ciclistico Oriolo Romano - www.gruco.it
- Misericordia di Firenze - www.misericordia.firenze.it
- Misericordia di Vicchio - www.misericordiavicchio.it
- O.E.R. Operatori Emergenza Radio - Fossombrone (PU) www.oerfossombrone.eu
- Progetto Agata Smeralda Associazione per l'adozione a distanza ONLUS - Firenze www.agatasmeralda.org
- Rassegna stampa su vino, birra e altri alcolici: Argenta, Dellagiacoma, Sbarbada - www.europeanconsumers.it
- Società Sant'Anna Onlus 1785 - www.societadisantanna.it
- Sodi Scientifica - Calenzano (FI) www.sodi.com
- SULPM – Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Municipale (Alessandria) email alessandria@sulpm.net

Associazione Lorenzo Guarnieri

60 adesioni formali da associazioni e enti

Cosa pensano i cittadini …

OMICIDIO STRADALE, FONDAZIONE ANIA: 84% ITALIANI FAVOREVOLE A INTRODUZIONE REATO

"Le stragi fanno impressione ma ogni due ore sulle strade italiane muore una persona. Come se ogni anno in Italia si verificassero 18 terremoti d' Abruzzo. Una tragedia nazionale che dobbiamo tutti avere ben presente. Già lo scorso aprile Fondazione Ania aveva scelto di chiamare tecnici e politici a discutere della proposta di introdurre una fattispecie normativa che regoli il reato stradale, soprattutto quando si causano morti o feriti gravi. Ora non possiamo che esprimere soddisfazione e plauso all'annuncio del Ministro Maroni che tale reato verrà presto introdotto nel codice penale". Così Sandro Salvati, Presidente della Fondazione Ania ha commentato l'annuncio del Ministro Maroni di proporre l'introduzione del reato di "omicidio stradale". Secondo un' indagine Ipso condotta per conto di Fondazione Ania, sette italiani su dieci dichiarano di infrangere le regole, spesso o qualche volta, nonostante il 91 per cento di coloro che hanno risposto al sondaggio consideri grave e da condannare la violazione delle norme del codice della strada. Nel solo 2009 a causa degli incidenti stradali ci sono stati 4.237 morti, 1.200 dei quali sotto i 30 anni, un milione di feriti e ben 20 mila persone hanno avuto salva la vita ma adesso sono paraplegici. Una cittadina di paraplegici spunta ogni anno in Italia come conseguenza degli scontri su strada. "Tutto questo deve farci riflettere, dobbiamo ricordarci che quando siamo al volante ci sono delle regole che vanno rispettate. Condotte di guida scorrette e sconsiderate causano alcuni tra i più gravi delitti stradali. E' giusto che, in taluni casi, si configuri l'ipotesi di dolo eventuale, per la gravità sociale, umana ed etica degli incidenti stradali. Il legislatore dovrebbe prendere atto che l'84% degli italiani, e in misura forte i giovani, si è dichiarato favorevole all'introduzione del "reato stradale" secondo quanto accertato dal sondaggio Ispo/Fondazione Ania. (Omnimilano.it)

(16 Agosto 2011 ore 15:23)

Nei sondaggi 85% dei cittadini favorevoli all'introduzione dell'omicidio stradale

Conclusione:

- La legislazione attuale è carente e non al passo dei tempi. Lo "status quo" è inaccettabile
- L'introduzione dell'"omicidio stradale" è possibile giuridicamente e auspicabile
- La violenza sulla strada rappresenta il fenomeno criminale a più alto impatto sociale
- I cittadini sono favorevoli (85% nei sondaggi) e sono state raccolte 58.000 adesioni per la proposta di legge

"il mondo è quel disastro che vedete non tanto per i guai combinati dai malfattori ma per l'inerzia dei giusti che se ne accorgono e stanno lì a guardare"
Albert Einstein

Associazione Lorenzo Guarnieri

Nota per la IX Commissione – Audizione del 9 Maggio 2012
Introduzione del reato di "Omicidio Stradale" nel nostro ordinamento: definizione, perché cambiare, quali sono le obiezioni e cosa ne pensano i cittadini

La proposta di legge popolare promossa dalla nostra associazione insieme a Associazione amici e sostenitori della Polizia Stradale, Associazione Gabriele Borgogni e Comune di Firenze identificava il reato di omicidio stradale quando si è in presenza di una vittima uccisa da un conduttore di veicolo a motore che guidava sotto l'influenza di alcol (> 0.8 g/l) e/o di droga. Tale proposta è stata ripresa dalla proposta di legge 4662 nei suoi contenuti principali con l'innalzamento del tasso alcolemico a >1,5 g/l. Il nostro obiettivo era quello di portare rapidamente una proposta concreta alla discussione parlamentare, rimanendo aperti anche all'eventuale aggiunta di altre violazioni del Codice della Strada (CdS) che potessero configurare una guida pericolosa (quale, a titolo di possibile esempio, il superamento eccessivo di limiti di velocità).

QUADRO NORMATIVO ATTUALE: PERCHE' CAMBIARE ?

Il quadro normativo attuale prevede che gli omicidi causati da violazione di norme del CdS rientrino nell'art 589 del codice penale (cp) – omicidio colposo - e prevedono una pena che va da un minimo di 2 anni a un massimo di 10. Nel nostro ordinamento il furto pluriaggravato (esempio borseggio in un autobus) art 625 cp è punito con una pena da 3 a 10 anni. Crediamo che il criterio della "proporzionalità" della pena non sia rispettato e che questo sia un buon motivo per cambiare.
Nella realtà le pene effettive sono intorno ai 2 anni con nessuna misura restrittiva per chi uccide.
Molti parlano dell'applicazione del "dolo eventuale" già previsto nel nostro ordinamento come una possibile soluzione. In realtà se contiamo il numero stimato di 25.394 omicidi con violazione di norma del CdS nel periodo 2001-2010, siamo a conoscenza solo di 1 (un) caso nel quale il dolo eventuale (art 575 cp) è stato applicato. Per cui questa possibile soluzione non ci appare tale.
Da un punto di vista preventivo le pene attuali effettive (che vanno da 1 a 3 anni) non sembrano svolgere alcuna funzione in quanto siamo fra i grandi paesi Europei quelli con il più alto numero di decessi per milione di abitante (esempio UK ha la metà dei nostri morti).

COME CAMBIARE: I SUGGERIMENTI DELLA NOSTRA PROPOSTA

1. **Cambiare nome**: da "omicidio colposo" a "omicidio stradale" – questo comporterebbe una maggiore attenzione al fenomeno da parte della Giustizia e delle forze di Polizia
2. **Aumentare la Pena**: da 3-10 anni a 8-18 anni: almeno un giorno di misura restrittiva
3. **Arresto** in flagranza di reato: vale per chi ruba un portafoglio non vale per chi uccide
4. **Ergastolo della patente**: Revoca definitiva della patente come accade per il Porto d'Armi

QUALI SONO LE OBIEZIONI PIU' COMUNI ? COME RISPONDIAMO

D1: *Nel nostro codice gli omicidi sono già classificati come "volontario", "preterintenzionale" e "colposo". Su questo si basa il nostro diritto. Come pensate sia possibile cambiare ?*
R1: In realtà nel nostro codice penale esistono già altre tipologie di omicidio: Art 578 Infanticidio, Art 579 Omicidio del consenziente. Il nostro codice è e deve essere un documento che cambia e si adegua ai tempi. Esisteva ad esempio il "delitto d'onore" art 587 che fu abrogato nel 1981.

D2: *Se facciamo l' "omicidio stradale" dovremmo poi fare l' "omicidio ospedaliero", l' "omicidio di caccia" . e tanti altri: cosa ne pensate ?*
R2: L'omicidio a seguito di infrazione delle regole del CdS è di gran lunga la fattispecie criminosa di omicidio prevalente da un punto di vista numerico. Si possono stimare in anno almeno 2.500 omicidi "stradali" contro 600 omicidi volontari con arma da fuoco o da taglio e 33 morti per incidenti di caccia all'anno. Dei 1.170 morti sul lavoro del 2011, 507 sono morti in "itinere" per violenza stradale. Stiamo parlando della prima causa di morte in Italia sotto i 40 anni. Non c'è dubbio che la violenza stradale sia l'emergenza criminale numero 1 e pertanto come tale vada trattata.

Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus • CF 94191470486 • Viale Ugo Bassi, 13 • 50137 Firenze
Tel. 055 578910 Mobile: 339 2961348
http://www.lorenzoguarnieri.com e-mail info@lorenzoguarnieri.com

D3: *Trasformare la "colpa" in "dolo" è anticostituzionale e viola i più elementari principi del diritto: come rispondete ?*
R3: Ad esempio chi si mette alla guida con un tasso alcolico superiore a 1,5 g/l accetta un rischio di provocare uno scontro 380 volte superiore a quello di un guidatore sobrio. I profili del "dolo" sono senza dubbio spesso presenti. Non vogliamo però essere noi a rispondere a questa obiezione, ma lo facciamo attraverso il parere dell' Avv. Prof. Carlo Federico Grosso, noto docente di Diritto Penale a Torino, ex Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura e Presidente dal 1998-2001 della commissione ministeriale per la modifica del codice penale. Secondo il Prof. Grosso il nuovo reato non solo è ammissibile ma è anche auspicabile considerando l'impatto sociale del problema (*cfr. copia del parere allegata).

D4: *Gli altri paesi sono tutti come noi, non ce l'hanno. Avete degli esempi?*
R4: La situazione è variegata per quanto riguarda questo reato. Il reato specifico di omicidio stradale è previsto in gran parte degli USA. In Europa è previsto dal 1988 in UK ("D700 Road Traffic Act 1988 – causing death by careless driving – drink/drugs") e più recentemente in Olanda e Norvegia. Esistono dunque sicuramente esempi in altri paesi.

D5: *Non è una forma di prevenzione efficace, sono altre le cose che servono per migliorare la sicurezza stradale. Cosa dite ?*
R5: Premesso che la funzione di una pena non è solo preventiva, ma è anche "retributiva" e "educativa". Oggi al reato corrisponde "nessuna pena" (chi uccide non si fa un giorno di carcere) per cui una pena inesistente non può svolgere nessuna funzione. I paesi con legislazioni più severe sono quelli a più bassa mortalità (in UK, paese simile a noi, muoiono la metà delle persone). Per diminuire la violenza stradale cambiare la legge non è l'unica cosa da fare ma è sicuramente fra le prime cose da fare.

COSA NE PENSANO I CITTADINI ?

- 58.755 firme qualificate (con documento, indirizzo e contatto) raccolte sino ad oggi. 50.000 in cinque mesi (** estratto allegato alla presente)
- Più di 60 fra associazioni, fondazioni e enti pubblici hanno aderito formalmente all'iniziativa (l'elenco è nel sito www.omicidiostradale.it)
- Nei sondaggi fatti da Corriere della Sera, Quotidiano Nazionale, Ispo/Fondazione ANIA viene riportata costantemente una percentuale di **85% di Italiani favorevoli** all'introduzione del reato di omicidio stradale.

CONCLUSIONI

Non c'è dubbio che la legislazione attuale sia carente, non al passo dei tempi e non in grado di affrontare il fenomeno criminale a più alto impatto sociale: la "violenza stradale". L'introduzione del reato di "Omicidio Stradale" sarebbe sicuramente un passo avanti nella direzione giusta: fornire "giustizia" alle vittime e aiutare nella "prevenzione". Da un punto di vista giuridico il nuovo reato appare non solo possibile ma auspicabile. I cittadini hanno espresso il loro gradimento attraverso un gesto attivo quale 58.000 firme su una proposta di legge e nei sondaggi è favorevole l'85% della popolazione. Einstein diceva *"il mondo è quel disastro che vedete non tanto per i guai combinati dai malfattori ma per l'inerzia dei giusti che se ne accorgono e stanno lì a guardare".* Crediamo che per il Parlamento sia giunto il momento di smettere di guardare e di agire.

Roma, 9 Maggio 2012

In allegato:
(*) Parere del Prof. Avv. C.F. Grosso sull'introduzione del reato di "Omicidio Stradale"
(**) Estratto lista 50.000 firme a supporto della proposta di legge sull' "Omicidio Stradale"

Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus • CF 94191470486 • Viale Ugo Bassi, 13 • 50137 Firenze
Tel. 055 578910 Mobile: 339 2961348
http://www.lorenzoguarnieri.com e-mail info@lorenzoguarnieri.com

ALLEGATO 6

STUDIO LEGALE
PROF. AVV. CARLO FEDERICO GROSSO
Emerito di Diritto Penale - Università di Torino

Via Assarotti 9 - 10122 TORINO
Tel. 011.5626049 - Fax 011.4542785
E-mail: cfgrosso@inrete.it

Cod. Fisc. GRS CLF 37S14 L219Z
Partita IVA 02276140015

L'INTRODUZIONE DEI DELITTI DI OMICIDIO STRADALE E DI LESIONI PERSONALI STRADALI

1. Premessa

Gli omicidi dovuti ad incidenti stradali provocati da soggetti che si mettono alla guida di automezzi in stato di ubriachezza o avendo assunto sostanze stupefacenti o psicotrope sono in costante aumento ed ha ormai assunto livelli di assolura intollerabilità.

Nello stesso tempo, la legislazione vigente non appare idonea a contrastare in modo del tutto efficace tali eventi. Giustamente, quindi, si sostiene la necessità di predisporre una disciplina specifica che consenta di prevenire e reprimere adeguatamente tale gravissima forma di criminalità.

Cercherò, innanzitutto, di illustrare lo stato attuale della nostra legislazione in materia. Valuterò, poi, le modificazioni legislative in grado di sopperire alle attuali carenze.

2. La disciplina attuale della materia.

Quando si verifica un incidente stradale che cagiona la morte o la lesioni personali di una persona trovano vengono di regola applicate le norme penali che prevedono l'omicidio o le lesioni personali colpose, delitti rispettivamente previsti negli artt. 589 c.p e 590 c.p.

Queste norme trovano, di regola, applicazione anche quando l'incidente è dovuto alla condotta di chi si mette alla guida di un automezzo trovandosi consapevolmente in stato di ebbrezza o ha assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.

La pena prevista dall'art. 589 comma 1 c.p. per l'omicidio colposo, la reclusione da sei mesi a cinque anni, nel 2006 è stata aumentata per il caso in cui il fatto venga commesso "*con la violazione delle norme sulla circolazione stradale*" (art. 2 della legge 21 febbraio 2006, n. 102): si era evidentemente cominciato a percepire, anche al livello legislativo, la particolare pericolosità della circolazione automobilistica, e la conseguente necessità di adeguare il livello sanzionatorio a tale aumentata pericolosità. La pena stabilita per gli omicidi causati con violazione delle norme sulla circolazione stradale risulta ora individuata (in conseguenza di un'ulteriore modificazione legislativa intervenuta nel 2008) nella reclusione da due a sette anni (art. 589 comma 2 c.p.).

Nel 2008, di fronte al grandissimo incremento degli incidenti stradali causati da persone che violavano le norme sulla circolazione stradale guidando in stato di ebbrezza o avendo ingerito sostanze stupefacenti o psicotrope, è stato previsto un ulteriore aggravamento di pena per i casi in cui il fatto fosse commesso appunto da "*soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni*" ovvero da "*soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope*". La pena è stata individuata, in questi casi, nella reclusione da tre a dieci anni (art. 589 comma 3 c.p., secondo la modificazione introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera

c), n. 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).

Analoghe innovazioni sono state introdotte nei confronti del delitto di lesioni personali colpose previsto dall'art. 590 c.p. (ad esempio, per il caso di lesioni personali colpose cagionate in violazione delle norme sulla circolazione stradale da soggetto in stato di ebbrezza o che aveva assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è stata prevista la pena della reclusione da sei mesi a due anni se la lesione è grave, da un anno e sei mesi a quattro anni se la lesione è gravissima).

Per evitare che le maggiori sanzioni configurate nei confronti degli ubriachi o dei drogati autori di reati commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale potessero essere di fatto vanificate dai giudici nel quadro del giudizio di bilanciamento o di prevalenza fra circostanze aggravanti ed attenuanti eterogenee, il legislatore ha inoltre stabilito, nell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 convertito con legge 24 luglio 2008, n. 125, che "*quando ricorre la circostanza di cui all'art. 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'art. 590, terzo comma, ultimo periodo, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti*".

Quest'ultima disposizione evita, opportunamente, che le maggiorazioni di pena previste nelle ipotesi sopra indicate vengano annullate nella pratica quotidiana dell'amministrazione della giustizia bilanciando o dichiarando addirittura prevalenti sulle aggravanti previste dagli artt. 589 e 590 comma 3 c.p. anche soltanto le circostanze attenuanti generiche. Non evita tuttavia che le pur aumentate sanzioni penali previste dalla legge 24 luglio 2008 rischino, di fatto, di avere comunque un impatto molto relativo nei confronti del fenomeno criminale in questione.

Si consideri, infatti, che il minimo di pena previsto per l'omicidio colposo cagionato da chi viola le norme sulla circolazione stradale in stato di ubriachezza o avendo ingerito sostanze stupefacenti o psicotrope è la reclusione di anni tre, che tale pena può essere ulteriormente abbassata fino ad un terzo (in pratica fino a due anni di reclusione) per effetto delle circostanze attenuanti generiche, e che sovente i giudici, soprattutto quelli di appello, tendono ad individuare la pena in concreto su misure prossime ai minimi edittali. Ne viene che, nonostante l'incremento sanzionatorio previsto nel 2008 in considerazione della (finalmente percepita) rilevante gravità sociale della guida in stato ebbrezza o avendo ingerito sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene irrogate in concreto rischiano di continuare ad essere del tutto inadeguate rispetto alla gravità del fenomeno in questione.

D'altronde, davvero ha senso inquadrare nello schema del mero delitto colposo un fenomeno così grave quale è quello di chi si ubriaca o si droga, e nonostante la consapevolezza di questa sua condizione si mette alla guida di un automezzo sapendo di non essere in grado di controllare adeguatamente i propri movimenti a cagione della sua condizione? Non si tratta, in realtà, di un fenomeno delittuoso gravissimo, che deve pertanto trovare la sua giusta collocazione criminale su di un piano più elevato di disvalore sociale e giuridico?

Alcuni magistrati si sono resi conto di questo problema ed hanno utilizzato principi e regole da tempo elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza in materia di c.d. "dolo eventuale" e hanno cominciato, sia pure sporadicamente, ad inquadrare diversamente l'omicidio commesso da chi si è messo alla guida di un automezzo essendosi ubriacato o avendo ingerito droga o sostanze psicotrope. Esso, si è sostenuto, sarebbe inquadrabile nel modello del delitto doloso (e non in quello del delitto colposo), sotto l profilo del riscontro, appunto, di quella forma marginale di dolo che viene chiamato "dolo eventuale".

Si ha "dolo eventuale" quando il soggetto non vuole cagionare l'evento, né è sicuro di cagionarlo, ma, più semplicemente, si rappresenta come conseguenza possibile (appunto eventuale) della propria condotta l'evento stesso, e invece di bloccare la sua azione in considerazione di tale eventualità, la pone cionondimeno in essere "accettando il rischio" che l'evento paventato si verifichi. In quesri casi tale evento deve essergli addebitato a titolo di dolo (appunto definito, per tale ragione, "eventuale").

Ebbene, si è osservato sulla base di questa premessa, chi si mette alla guida di un automezzo in stato di ubriachezza o avendo ingerito droghe, sapendo di non essere in grado di controllare adeguatamente l'automezzo, accetta il rischio di provocare un incidente stradale e di cagionare, pertanto, la morte o la lesione personale di qualcuno. Di qui la necessità di configurare il reato commesso come doloso, applicando le corrispondenti, ben più gravi, sanzioni penali previste per i delitti di tale specie (es., per l'omicidio la reclusione non inferiore ad anni ventuno).

Questa "risposta alternativa" alla qualificazione giuridica degli omicidi e delle lesioni personali colpose cagionate da chi guida in stato di ubriachezza o avendo ingerito sostanze stupefacenti o psicotrope suscita comunque problemi. Si tratta, infatti, di una soluzione esclusivamente "interpretativa", che raramente pochissimi magistrati accettano, altri invece respingono (lo dimostra la diversità di soluzioni di volta in volta adottate sia in fase d'indagini penali sia in fase di giudizio). Con la conseguenza di un'inevitabile incertezza giuridica e di un'altrettanto inevitabile potenziale disparità di trattamento.

Ecco, allora, più che l'opportunità, la necessità di elaborare una disciplina ad hoc dell'omicidio stradale che consenta di dare a tale terribile realtà criminale una risposta finalmente equa e sicura.

3. Una nuova disciplina dell'omicidio stradale e delle lesioni personali stradali.

In questa prospettiva mi sembra che la proposta di legge popolare ex art. 71 comma 2 della Costituzione che è stata sottoposta alla mia attenzione fornisca una risosta in larga misura condivisibile ai problemi suscitati dal dilagare del fenomeno considerato.

Da un lato essa prevede il delitto autonomo di "omicidio stradale" previsto da un nuovo art. 575 bis c.p. da inserire dopo l'art. 575 c.p. Tale art. 575 bis c.p. prevede che "*chiunque, ponendosi consapevolmente alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettera b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione da otto a diciotto anni*"; "*nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentate fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni ventuno*".

Corrispondentemente, con riferimento alle lesioni personali, essa prevede l'inserimento, dopo l'art. 582 c.p., di un art, 582 bis c.p. che configura il fatto di chi "*ponendosi consapevolmente alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli degli articoli 186, comma 2, lettera b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito con la reclusione da due mesi a due anni*"; "*se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 il delitto è punibile a querela della persona offesa*".

La previsione del menzionato delitto autonomo di omicidio stradale mi sembra senz'altro opportuna. Essa consente di svincolare definitivamente il delitto di omicidio commesso da chi guida (consapevolmente) in stato di ebbrezza o sotto l'azione di sostanze stupefacenti o psicotrope dallo schema dell'omicidio colposo, ed ipotizza una

pena principale sicuramente adeguata alla gravità sociale del fatto commesso (reclusione da otto a diciotto anni), evitando il rischio di una irrogazione, da parte del giudice, di pene in concreto troppo esigue (come può accadere oggi con riferimento alla fattispecie aggravata di cui all'art. 589 comma 3 c.p.).

Qualche "purista" potrebbe, a questo punto, chiedersi: ma di che razza di reato si tratta, di un reato doloso come quello previsto nell'art. 575 c.p., ovvero di un reato a forma soggettiva atipica o comunque colposo? Confesso che il problema classificatorio, di per sé, mi interessa poco. Mi sembra in ogni caso, e questo è ciò che conta, che sul terreno della disciplina la nuova fattispecie non solleva nessun problema. La disciplina proposta prevede infatti la punizione con la reclusione da otto a diciotto anni di chi "*si pone consapevolmente alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope*" e, così facendo, "*cagiona la morte di un uomo*". La violazione delle norme sulla circolazione stradale è implicita nel porsi alla guida nelle condizioni indicate; la circostanza di porsi consapevolmente alla guida in tali condizioni rende d'altronde sicuramente presumibile "*l'accettazione del rischio*" di provocare la morte di qualcuno, e su questa base ragionevole prevedere la dura sanzione penale ipotizzata.

Mi sembra, pertanto, che si è costruita una fattispecie di delitto autonomo di "omicidio stradale" specificamente modellato sullo schema del dolo eventuale; un delitto che, se dovesse fare ingresso nella legislazione penale italiana, dovrà essere necessariamente ascritto alla famiglia dei delitti dolosi (sia pure sotto il profilo di un delitto "a dolo necessariamente eventuale").

Se poi, per caso, ma si tratterà più che altro di un mera ipotesi "di scuola", si dovesse accertare che in sede di esecuzione del reato è maturata, nel guidatore dell'auto, una forma più intensa di dolo (ad esempio, egli ha voluto uccidere il soggetto che ha travolto perché, vedendolo, ha riconosciuto in lui una persona per la quale nutriva da tempo odio o rancore), dovrà trovare applicazione (secondo le regole generali) il più grave delitto previsto dall'art 575 c.p.

Considerazioni analoghe si possono fare nei confronti della fattispecie di lesioni personali che il progetto prevede di collocare, dopo l'art. 582 c.p. (lesioni personali doose), nel nuovo art. 582 bis c.p. Semplicemente, con riferimento alla configurazione di tale fattispecie (come del resto con riferimento allo stesso art. 575 bis c.p.), si potrebbe elevare qualche specifico rilievo di natura tecnica. Ad esempio, non si capisce perché nel nuovo art. 582 bis si preveda la pena della reclusione da due mesi a due anni, senza distinguere fra lesioni personali gravi e gravissime, e come si concili tale disciplina con quella, per certi aspetti più pesante, prevista dall'attuale art. 590 comma 3 c.p. nei confronti delle lesioni personali colpose aggravate. Sempre ad esempio, sarebbe opportuno prevedere espressamente che in conseguenza della nuova disciplina dell'omicidio stradale e delle lesioni personali stradali siano abrogate le attuali norme che prevedono le fattispecie aggravate di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale da guidatori di automezzi ubriachi o drogati. Si tratta, comunque, di dettagli che sarebbe agevole mettere a punto nel quadro di una rapida ed agevole rilettura critica della proposta di legge.

Contano invece le (fondate) ragioni della previsione delle nuove fattispecie di reato (omicidio stradale e lesioni personali stradali) nonché i contributi di chiarezza e di uniformità di trattamento giuridico che esse apportano alla disciplina della materia. E questi profili consentono di esprimere un giudizio fortemente positivo sul progetto.

Al di là della previsione dei reati autonomi di omicidio e di lesioni personali stradali, il progetto di legge prevede d'altronde una articolate ed incisiva disciplina complessiva di contrasto del fenomeno criminale di guida in stato di ebbrezza o avendo assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.

Innanzitutto è stata prevista una disciplina più severa della sospensione, della acquisizione e del ritiro della patente (ritiro che può essere addirittura definitivo di condanna passata in giudicato per il reato di omicidio stradale).

In secondo luogo è stato previsto l'inserimento dell'omicidio stradale fra i reati (elencati nell'art. 380 comma 2 c.p.p.) per i quali è stabilito l'arresto obbligatorio in fragranza.

L'efficacia preventiva e repressiva di queste misure è evidente, e non esige un particolare commento. Ben vengano pertanto, tali novità, a fianco di una più ragionevole previsione e disciplina dei delitti di omicidio e di lesioni personali stradali.

Torino, 20 febbraio 2012

Carlo Federico Grosso